SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1152-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta dell'11 aprile 1978
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 maggio 1978
(V. *Stampato n.* **2110**)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(SCOTTI)

di concerto col Ministro delle Finanze
(MALFATTI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(MORLINO)

col Ministro del Tesoro
(PANDOLFI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(DONAT-CATTIN)

e col Ministro dei Trasporti e « ad interim » della Marina Mercantile
(COLOMBO VITTORINO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 maggio 1978

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78, concernente ulteriore proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78, concernente ulteriore proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78, concernente ulteriore proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78, concernente ulteriore proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78, concernente ulteriore proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al primo comma le parole: 31 maggio 1978, *sono sostituite dalle seguenti*: 30 giugno 1978;

al secondo comma la cifra: 250, *è sostituita dalla seguente*: 375.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 89 del 31 marzo 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente le norme relative al contenimento del costo del lavoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e *ad interim* della marina mercantile;

DECRETA:

Art. 1.

Il termine del 31 marzo 1978 di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1978, n. 75, concernente proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro, è ulteriormente prorogato al 31 maggio 1978.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 250 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1978

LEONE

ANDREOTTI — SCOTTI — MALFATTI — MORLINO — PANDOLFI — DONAT-CATTIN — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il termine del 31 marzo 1978 di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1978, n. 75, concernente proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1978.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 375 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Identico.

Art. 2.

Identico.